

Ordinanza
sugli emolumenti e sulle tasse
dell'Ufficio federale dei trasporti
(Ordinanza sugli emolumenti dell'UFT, OseUFT)¹

del 25 novembre 1998 (Stato 1° gennaio 2009)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 94 della legge federale del 20 dicembre 1957² sulle ferrovie (LFerr);
visto l'articolo 56 capoverso 1 della legge federale del 3 ottobre 1975³
sulla navigazione interna;
visto l'articolo 5 capoverso 3 della legge federale del 25 settembre 1917⁴
concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e
la liquidazione forzata di queste imprese;
visto l'articolo 21 della legge federale del 18 giugno 1993⁵ sul trasporto
di viaggiatori e l'accesso alle professioni di trasportatore su strada;
visto l'articolo 48 della legge federale del 7 ottobre 1983⁶ sulla protezione
dell'ambiente;
visto l'articolo 46a della legge federale del 21 marzo 1997⁷ sull'organizzazione del
Governo e dell'Amministrazione,⁸

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1⁹ Campo d'applicazione

La presente ordinanza disciplina:

- a.¹⁰ gli emolumenti per le prestazioni di servizi e le decisioni dell'autorità di concessione, di vigilanza e amministrativa nell'ambito della legislazione federale sulle ferrovie, automobili, filobus, navigazione, impianti di trasporto a fune e mezzi di trasporto simili;

RU 1999 754

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 feb. 2007 (RU 2007 617).

² RS 742.101

³ RS 747.201

⁴ RS 742.211

⁵ RS 744.10

⁶ RS 814.01

⁷ RS 172.010

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 feb. 2007 (RU 2007 617).

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001 (RU 2001 1081).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 feb. 2007 (RU 2007 617).

- b. gli emolumenti per le prestazioni di servizi fornite e le decisioni prese nell'esecuzione dei trattati internazionali concernenti i trasporti su strada di persone e merci;
- c. le tasse annue di vigilanza e le tasse di privativa negli ambiti elencati alla lettera a.

Art. 1a¹¹ Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004¹² sugli emolumenti.

Art. 2¹³ Obbligo di pagare gli emolumenti

L'emolumento è dovuto da chi chiede una prestazione o una decisione secondo l'articolo 1.

Art. 3 Esenzione dagli emolumenti e dalle tasse¹⁴

¹ Le autorità e le istituzioni della Confederazione sono esentate dagli emolumenti se chiedono prestazioni a proprio favore.

² Le autorità cantonali e comunali non devono pagare emolumenti se chiedono prestazioni a proprio favore. Gli emolumenti sono invece dovuti quando le stesse chiedono una concessione o un'autorizzazione federale oppure rendono necessaria una prestazione in qualità di titolari di una tale concessione o autorizzazione.

³ ...¹⁵

⁴ Le tasse di privativa non sono riscosse per offerte che beneficiano di indennità statali o che sono contenute nel progetto FERROVIA 2000.¹⁶

Art. 4 Tipi di emolumenti e di tasse¹⁷

Nella presente ordinanza s'intendono per:

- a.¹⁸ Emolumenti per concessioni o autorizzazioni:
l'emolumento per l'esame delle domande di rilascio, rinnovo, modifica o trasferimento di una concessione o di un'autorizzazione, come pure di proroga dei termini fissati in una concessione o in un'autorizzazione.
- b. Emolumenti di vigilanza:
 1. L'emolumento per approvazione di piani: l'emolumento per l'esame e l'approvazione di piani e modifiche di piani relativi a costruzioni e

¹¹ Introdotto dal n. I dell'O del 28 feb. 2007 (RU 2007 617).

¹² RS 172.041.1

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 feb. 2007 (RU 2007 617).

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001 (RU 2001 1081).

¹⁵ Abrogato dal n. I dell'O del 16 mar. 2001 (RU 2001 1081).

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001 (RU 2001 1081).

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001 (RU 2001 1081).

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001 (RU 2001 1081).

- impianti delle imprese di trasporto concessionarie, compresi le installazioni e gli impianti elettrici, come pure per l'omologazione di elementi edilizi, impianti, veicoli o parti di essi;
2. L'emolumento per autorizzazione d'esercizio: l'emolumento per la prova e il collaudo nonché il rilascio e la modifica dell'autorizzazione d'esercizio per costruzioni, impianti e veicoli, ivi compresi le installazioni e gli impianti elettrici delle imprese di trasporto in concessione, come pure per l'autorizzazione di messa in servizio di veicoli trasformati o ripresi da altre imprese;
 3. ...¹⁹
 - 4.²⁰ L'emolumento per controlli di veicoli: l'emolumento per i controlli periodici tecnici e d'esercizio, per i controlli supplementari nonché per le ispezioni dei veicoli delle imprese in concessione di automobili e di filibus;
- c.²¹ Emolumenti amministrativi particolari: gli altri emolumenti per le procedure amministrative come pure per le altre prestazioni di servizi e decisioni in materia di concessioni, autorizzazioni, approvazioni, vigilanza o per altri compiti amministrativi, in particolare per obiezioni scritte nelle indagini conoscitive, per inchieste, pareri, accertamenti relativi a incidenti, consulenze di ampia portata e visione degli atti;
- d.²² Tassa annua di vigilanza: la tassa forfettaria riscossa annualmente per controlli tecnici, controlli d'esercizio e indagini conoscitive relative a costruzioni, impianti, veicoli e personale rilevante per la sicurezza delle imprese in concessione ferroviarie e di navigazione, nonché per l'esame delle prescrizioni di esercizio delle imprese ferroviarie, per indagini conoscitive effettuate presso le imprese di trasporto, nonché per le informazioni fornite;
- e.²³ Le tasse di privativa: la tassa per il diritto di trasporto accordato, rinnovato o esteso con la concessione o l'autorizzazione.

Art. 5²⁴**Art. 6** Calcolo degli emolumenti e delle tasse²⁵

¹ Gli emolumenti sono calcolati secondo le pertinenti aliquote. Se non è stabilita alcuna aliquota oppure se è stabilito un margine al posto di un importo forfettario, l'emolumento è calcolato in funzione del tempo impiegato, se del caso nei limiti del margine stabilito.²⁶

¹⁹ Abrogato dal n. I dell'O del 16 mar. 2001 (RU **2001** 1081).

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001 (RU **2001** 1081).

²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001 (RU **2001** 1081).

²² Introdotta dal n. I dell'O del 16 mar. 2001 (RU **2001** 1081). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 feb. 2007 (RU **2007** 617).

²³ Introdotta dal n. I dell'O del 16 mar. 2001 (RU **2001** 1081).

²⁴ Abrogato dal n. I dell'O del 28 feb. 2007 (RU **2007** 617).

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001 (RU **2001** 1081).

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 feb. 2007 (RU **2007** 617).

² La tassa di privativa è calcolata per tutta la durata di validità del diritto di trasporto concesso, in base alle aliquote annue fissate. Per periodi inferiori a sei mesi si applica la metà dell'aliquota annua, per periodi superiori a sei mesi si applica l'aliquota intera.²⁷

Art. 7²⁸ Emolumenti in funzione del tempo impiegato

¹ L'emolumento in funzione del tempo impiegato ammonta a 100–200 franchi per ogni ora di lavoro.

² La tariffa oraria è stabilita entro i limiti di cui al capoverso 1, a seconda delle conoscenze specialistiche richieste e della funzione del personale che esegue il lavoro, dell'interesse pubblico nonché dell'interesse o del tornaconto della persona tenuta a pagare l'emolumento.²⁹

Art. 8 Supplemento di emolumento

Per prestazioni che richiedono un onere amministrativo straordinario o che devono essere fornite, su domanda o per colpa dell'assoggettato, con urgenza o fuori del normale orario di lavoro, possono essere riscossi supplementi fino al 50 per cento dell'emolumento.

Art. 9 Riduzione o condono di emolumenti e tasse³⁰

¹ L'Ufficio federale dei trasporti (Ufficio federale) può ridurre o condonare gli emolumenti e le tasse se vi sono importanti motivi o se l'entità del lavoro è irrilevante.³¹

² La Confederazione può condonare gli emolumenti e le tasse integralmente o parzialmente, se essa stessa richiede il rilascio, la modifica o il trasferimento di una concessione e in ragione di un suo interesse fondamentale.³²

³ Di regola, non sono riscossi emolumenti per l'approvazione di atti normativi cantonali, per la concessione di contributi finanziari come pure per la trattazione di questioni riguardanti il personale della Confederazione.

Art. 10 Preventivo

¹ Su richiesta, l'assoggettato è informato sugli emolumenti, sulle tasse e sulle spese presumibili oppure riceve un preventivo scritto.³³

² Gli assoggettati che chiedono per la prima volta una prestazione onerosa o legata a spese particolarmente elevate, oppure presentano richieste palesemente prive di

²⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001 (RU **2001** 1081).

²⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 feb. 2007 (RU **2007** 617).

²⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 26 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 5993).

³⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001 (RU **2001** 1081).

³¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 feb. 2007 (RU **2007** 617).

³² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001 (RU **2001** 1081).

³³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001 (RU **2001** 1081).

qualsiasi possibilità di successo, possono essere informati per scritto circa gli emolumenti, le tasse e le spese presumibili.³⁴

³ Queste informazioni sono fornite gratuitamente.

Art. 11³⁵ Riscossione degli emolumenti e delle tasse

¹ La prestazione non è fornita se l'anticipo richiesto non è pagato. Fintanto che gli emolumenti per concessioni e autorizzazioni precedenti non sono versati, le nuove domande non vengono trattate.

² Gli emolumenti e le tasse possono essere riscossi in anticipo o contro rimborso.

Art. 12³⁶ Rimborso degli emolumenti e delle tasse

¹ Gli anticipi versati sugli emolumenti e sulle tasse sono rimborsati:

- a. per l'importo che supera le spese dell'Ufficio federale, quando l'assoggettato ritira la sua domanda prima della decisione; la tassa di privativa è, in tal caso, rimborsata integralmente;
- b. per l'ammontare che supera l'emolumento e la tassa fissati;
- c. per intero, quando alla domanda non viene dato seguito poiché la Confederazione assume la costruzione e l'esercizio.

² In caso di rinuncia alla concessione o all'autorizzazione almeno un anno prima della sua scadenza, la tassa di privativa è, su domanda, rimborsata proporzionalmente.

³ Gli emolumenti o le tasse non sono rimborsati se la concessione o l'autorizzazione è revocata o ritirata a causa di un'infrazione alle disposizioni della stessa oppure agli obblighi legali.

Art. 13³⁷ Decisione sulle tasse

Le tasse sono fissate mediante una decisione. Questa stabilisce le modalità di pagamento.

³⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001 (RU **2001** 1081).

³⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 feb. 2007 (RU **2007** 617).

³⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001 (RU **2001** 1081).

³⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 feb. 2007 (RU **2007** 617).

Art. 14³⁸**Art. 15** Scadenza

¹ La tassa scade:³⁹

- a. 30 giorni dopo la notifica della decisione;
- b. se la decisione è stata impugnata, quando la decisione sul ricorso è passata in giudicato.

² Il termine di pagamento è di 30 giorni dalla scadenza.

Art. 16⁴⁰ Prescrizione

¹ Il credito per tasse si prescrive in cinque anni dalla scadenza.

² La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo con il quale il credito è fatto valere presso l'assoggettato.

Sezione 2: Concessioni, autorizzazioni e tasse di privata⁴¹**Art. 17** Emolumenti di base per concessione d'infrastruttura ferroviaria, concessione unitaria, concessione per il trasporto a fune e concessione per il trasporto di viaggiatori con filobus

L'emolumento di base ammonta per:	franchi
a. il rilascio e l'estensione della concessione	5000
b. il rinnovo e la modifica della concessione	2000
c. il trasferimento della concessione	500
d. la proroga dei termini fissati nella concessione	500

In caso di oneri amministrativi eccezionali, l'emolumento può essere calcolato in funzione del tempo impiegato.

Art. 18⁴² Emolumenti di base per la concessione e l'autorizzazione per il trasporto di viaggiatori

¹ L'emolumento di base ammonta per:	franchi
a. il rilascio e l'estensione della concessione o autorizzazione	2000
b. il rinnovo o la modifica della concessione o autorizzazione	1000

³⁸ Abrogato dal n. II 66 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4705).

³⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 feb. 2007 (RU **2007** 617).

⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 feb. 2007 (RU **2007** 617).

⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001 (RU **2001** 1081).

⁴² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 feb. 2007 (RU **2007** 617).

- | | | |
|----|---|-----|
| c. | il rinnovo o la modifica della concessione o autorizzazione, in caso di entità di lavoro irrilevante, e il trasferimento della concessione o autorizzazione | 500 |
| d. | la concessione per offerte complementari a tariffa integrata sulle linee già in concessione | 500 |
| e. | la revoca di un'autorizzazione e il trattamento di una rinuncia all'autorizzazione. | 500 |

² In caso di oneri amministrativi eccezionali, l'emolumento può essere calcolato in funzione del tempo impiegato.

Art. 19 Tassa di privativa⁴³

La tassa di privativa è riscossa per il rilascio, l'estensione e il rinnovo della concessione o autorizzazione se questa autorizza il trasporto regolare di persone. Essa ammonta per ogni anno di validità della concessione o autorizzazione:⁴⁴

- per impianti di trasporto a fune, funicolari incluse, 20 franchi per una capacità di trasporto oraria di 100 persone per direzione;
- per il traffico transfrontaliero di viaggiatori a lunga distanza, 500 franchi forfettari;
- per tutti gli altri mezzi di trasporto, 4 franchi ogni 10 posti a sedere.

Sezione 3: Ferrovie

Art. 20 Emolumenti per l'accesso alla rete conformemente all'ordinanza del 25 novembre 1998⁴⁵ concernente l'accesso alla rete ferroviaria (OARF)

L'emolumento per il rilascio dell'autorizzazione di accesso alla rete ammonta a 800–3000 franchi, per il rinnovo a 500–2000 franchi. L'emolumento per il ritiro è calcolato in funzione delle spese.

Art. 21 Emolumento per l'attestato di sicurezza conformemente alla OARF⁴⁶

¹ L'emolumento per l'emissione di un attestato di sicurezza di cui all'articolo 7 OARF ammonta a 300–5000 franchi. Esso è calcolato in modo decrescente, a seconda della lunghezza della linea per la quale è richiesto l'attestato di sicurezza, come pure in base alla complessità e all'urgenza dell'esame.

⁴³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001 (RU **2001** 1081).

⁴⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001 (RU **2001** 1081).

⁴⁵ RS **742.122**

⁴⁶ RS **742.122**

² L'emolumento per il rinnovo dell'attestato di sicurezza ammonta alla metà dell'importo riscosso per il rilascio, tuttavia almeno a 300 franchi.

³ L'emolumento per la revoca è calcolato in funzione del tempo impiegato.

Art. 22⁴⁷ Emolumenti per l'ammissione dei macchinisti e per la formazione dei periti esaminatori

¹ I macchinisti versano i seguenti emolumenti per: franchi

- | | |
|--|-----|
| a. ... ⁴⁸ | |
| b. ⁴⁹ il primo rilascio del certificato | 150 |
| c. la modifica o il rinnovo del certificato | 100 |

^{1bis} Per l'ammissione di categorie speciali è riscosso un emolumento in funzione del tempo impiegato.⁵⁰

² ...⁵¹

³ È riscossa una parte adeguata delle spese per la formazione di periti esaminatori organizzata dall'Ufficio federale o su suo mandato.

Art. 23 Emolumento per l'approvazione di piani

¹ L'emolumento per l'approvazione dei piani di cui all'articolo 18 capoverso 1 LFerr è calcolato in base al tempo impiegato, al genere e all'urgenza della procedura, come pure al numero e alla complessità delle opposizioni. Esso ammonta a 500–50 000 franchi. In caso di procedure particolarmente onerose il limite massimo dell'emolumento può essere portato a 200 000 franchi.⁵²

² L'emolumento per la determinazione di zone riservate e di allineamenti è calcolato in base al tempo impiegato, al genere e all'urgenza della procedura, come pure al numero e alla complessità delle opposizioni. Esso ammonta a 1000–50 000 franchi.⁵³

³ L'emolumento per l'approvazione di piani può essere riscosso unitamente a quello per l'autorizzazione d'esercizio.

⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001 (RU 2001 1081).

⁴⁸ Abrogata dal n. I dell'O del 28 feb. 2007 (RU 2007 617).

⁴⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 feb. 2007 (RU 2007 617).

⁵⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 28 feb. 2007 (RU 2007 617).

⁵¹ Abrogato dal n. I dell'O del 28 feb. 2007 (RU 2007 617).

⁵² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5993).

⁵³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5993).

⁴ Nell'ambito della procedura ordinaria e semplificata d'approvazione dei piani non sono aggiudicate spese ripetibili. Sono eccettuate le procedure ordinarie per domande che richiedono espropriazioni. In questo caso le spese ripetibili sono disciplinate dall'articolo 115 della legge federale del 20 giugno 1930⁵⁴ sull'espropriazione.⁵⁵

Art. 24⁵⁶ Emolumento per autorizzazione d'esercizio

L'emolumento per autorizzazione d'esercizio è calcolato in base al tempo impiegato, al genere e all'urgenza della procedura. Esso ammonta a 5000–50 000 franchi. In caso di procedure particolarmente onerose il limite massimo dell'emolumento può essere portato a 200 000 franchi.

Art. 25 Emolumenti per le approvazioni di veicoli, impianti e prescrizioni di esercizio deroganti⁵⁷

¹ L'emolumento per l'esame e l'approvazione di elenchi degli oneri e schizzi-tipo nel caso di veicoli e impianti di sicurezza conformemente all'articolo 18^w capoverso 2 Lferr è calcolato in funzione del tempo impiegato, ma ammonta almeno a 400 franchi.⁵⁸

² ...⁵⁹

³ L'emolumento per l'omologazione di tipo di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del 23 novembre 1983⁶⁰ sulle ferrovie è calcolato in funzione del tempo impiegato.

⁴ L'emolumento per l'approvazione di una prescrizione d'esercizio derogante alle prescrizioni di livello superiore è calcolato in funzione del tempo impiegato.⁶¹

Art. 25a⁶² Emolumento per la registrazione di veicoli

¹ L'emolumento riscosso annualmente per la registrazione ammonta a 2,50 franchi per veicolo.

² Esso ammonta almeno a 30 franchi per impresa.

⁵⁴ RS 711

⁵⁵ Nuovo testo giusta l'art. 10 n. 2 dell'O del 2 feb. 2000 sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti ferroviari (RS 742.142.1).

⁵⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5993).

⁵⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001 (RU 2001 1081).

⁵⁸ Nuovo testo giusta l'art. 10 n. 2 dell'O del 2 feb. 2000 sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti ferroviari (RS 742.142.1).

⁵⁹ Abrogato dall'art. 10 n. 2 dell'O del 2 feb. 2000 sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti ferroviari (RS 742.142.1).

⁶⁰ RS 742.141.1

⁶¹ Introdotto dal n. I dell'O del 16 mar. 2001 (RU 2001 1081).

⁶² Introdotto dal n. I dell'O del 28 feb. 2007 (RU 2007 617). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5993).

Art. 26⁶³ Tassa annua di vigilanza

¹ Per sopperire a spese generali di vigilanza non coperte da introiti derivanti dagli emolumenti, l'esercente dell'infrastruttura versa una tassa annua di vigilanza.

² La tassa è calcolata secondo la lunghezza della rete come segue:

Lunghezza della rete in chilometri	Tassa di base in franchi	Tassa supplementare in franchi per chilometri supplementari
1 a 10	0	270 franchi
11 a 20	2 700	a partire da 10 km: 180 franchi
21 a 40	4 500	a partire da 20 km: 120 franchi
41 a 80	6 900	a partire da 40 km: 80 franchi
81 a 160	10 100	a partire da 80 km: 53 franchi
161 a 1600	14 340	a partire da 160 km: 35 franchi
1601 e più	64 740	a partire da 1600 km: 23 franchi

³ La tassa minima ammonta a 1800 franchi e può essere ridotta fino a 600 franchi se risulta sproporzionata rispetto al dispendio per la vigilanza.

⁴ Le comunità di esercizio, che collaborano ampiamente dal profilo operativo, pagano per la rete ferroviaria più lunga la tassa di vigilanza intera e per ogni altra ferrovia la metà dell'importo. Gruppi di imprese sottoposte a una direzione comune pagano per la rete ferroviaria più lunga la tassa di vigilanza intera e per ogni altra ferrovia l'80 per cento dell'importo.

Sezione 4: Automobili**Art. 27**

L'emolumento per controlli di veicoli che un'impresa titolare della concessione adibisce al traffico pubblico ammonta per:

	franchi
a. autoveicolo leggero, minibus	100
b. autobus	140
c. bus articolato	160
d. rimorchio per il trasporto di persone	140
e. rimorchio per il trasporto di merci	70

⁶³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001 (RU **2001** 1081).

Art. 27^a64 Emolumento per l'ammissione come impresa di trasporti su strada
 Gli emolumenti per l'ammissione come impresa di trasporti su strada ammontano per:

	franchi
a. il rilascio dell'autorizzazione di ammissione	800
b. la modifica o il rinnovo dell'autorizzazione di ammissione	500
c. il rilascio o la modifica della licenza di condurre	50
d. l'iscrizione nel registro dei titolari di licenze di condurre	25

Sezione 5: Filobus

Art. 28 Emolumento per approvazione di piani

¹ L'emolumento è compreso tra 500 e 30 000 franchi.

² Per i veicoli, l'emolumento è disciplinato dall'articolo 25 capoverso 1.

Art. 29⁶⁵ Emolumento per autorizzazione d'esercizio

L'emolumento è calcolato in funzione del tempo impiegato.

Art. 30 Emolumenti per controlli

¹ L'emolumento per il controllo di un veicolo, ad esclusione delle installazioni elettriche, ammonta per:

	franchi
a. filobus	140
b. filobus articolato	160
c. rimorchio per il trasporto di persone	140

² L'emolumento per il controllo delle installazioni elettriche di un veicolo ammonta per:

	franchi
a. filobus	100
b. filobus articolato	130
c. rimorchio per il trasporto di persone	100

³ ...⁶⁶

⁶⁴ Introdotta dal n. I dell'O del 16 mar. 2001 (RU **2001** 1081).

⁶⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001 (RU **2001** 1081).

⁶⁶ Abrogata dal n. I dell'O del 16 mar. 2001 (RU **2001** 1081).

Sezione 6: Navigazione

Art. 31⁶⁷ Emolumento per l'approvazione di piani per la navigazione

¹ L'emolumento per l'approvazione di piani è compreso tra 500 e 30 000 franchi.

² L'emolumento per l'approvazione di piani e il rilascio di autorizzazioni d'esercizio per battelli di nuova costruzione o il collaudo di battelli è calcolato come segue:

	franchi
a. ⁶⁸ emolumento di base per battelli di nuova costruzione	8000
b. ⁶⁹ supplemento per passeggero ammesso	14
c. supplemento per traghetti per tonnellata di capacità di carico	30
d. supplemento per battelli per il trasporto di merci per tonnellata di capacità di carico	10
e. rilascio dell'autorizzazione d'esercizio	250

^{2bis} Per i natanti di costruzione particolare e che richiedono un onere elevato per l'esame, l'emolumento di cui al capoverso 2 può essere aumentato in funzione del tempo impiegato.⁷⁰

³ L'emolumento per il collaudo e l'approvazione dei piani di trasformazione come pure per le revisioni è calcolato in funzione del tempo impiegato.

⁴ L'emolumento per la revoca o l'annullamento di un'autorizzazione di esercizio è calcolato in funzione del tempo impiegato.⁷¹

Art. 32⁷² Emolumento per l'autorizzazione d'esercizio

L'emolumento per l'autorizzazione d'esercizio di cantieri navali e pontili è calcolato secondo il tempo impiegato.

Art. 33⁷³ Tassa annua di vigilanza

¹ La tassa annua di vigilanza è composta della tassa di base e di un supplemento. Essa ammonta a 500 franchi.

² La tassa di base ammonta a 400 franchi per battello e a 600 franchi per traghetto; il supplemento per ogni passeggero autorizzato ammonta a 1.10 franchi.⁷⁴

⁶⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001 (RU **2001** 1081).

⁶⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 feb. 2007 (RU **2007** 617).

⁶⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 feb. 2007 (RU **2007** 617).

⁷⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 28 feb. 2007 (RU **2007** 617).

⁷¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 feb. 2007 (RU **2007** 617).

⁷² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001 (RU **2001** 1081).

⁷³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001 (RU **2001** 1081).

⁷⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 feb. 2007 (RU **2007** 617).

³ Per i battelli autorizzati a trasportare un numero diverso di passeggeri secondo la stagione, la tassa è calcolata in funzione del numero più elevato di passeggeri autorizzati. Negli altri casi si effettua un calcolo *pro rata*.⁷⁵

Art. 34 Oneri amministrativi particolari

¹ Gli emolumenti per il rilascio e la modifica di licenze sono calcolati in funzione del tempo impiegato.⁷⁶

² Per i controlli della produzione di motori di battelli omologati, l'emolumento è calcolato in funzione del tempo impiegato.

³ L'emolumento per la procedura di accertamento della non conformità alle prescrizioni di motori, imbarcazioni sportive, imbarcazioni incomplete o di loro elementi è calcolato in funzione del tempo impiegato.⁷⁷

Art. 34a⁷⁸ Emolumenti per gli esami dei conduttori di natanti

Gli emolumenti per gli esami dei conduttori di natanti non impiegati presso imprese di navigazione che dispongono di una concessione federale, sono calcolati in funzione del tempo impiegato.

Sezione 7:⁷⁹ **Impianti a fune**

Art. 35⁸⁰

L'Ufficio federale riscuote emolumenti calcolati in funzione del tempo impiegato nel settore degli impianti di trasporto a fune per:

- a. le decisioni;
- b. le prestazioni di servizi.

² Nell'ambito delle procedure d'approvazione dei piani di tipo ordinario o semplificato non è assegnata alcuna indennità per ripetibili. Fanno eccezione le procedure ordinarie avviate in base a richieste che comportano espropriazioni. In tal caso le indennità per ripetibili sono determinate in base all'articolo 115 della legge federale del 20 giugno 1930⁸¹ sulla espropriazione.

⁷⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 28 feb. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 617).

⁷⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 feb. 2007 (RU **2007** 617).

⁷⁷ Introdotto dal n. I dell'O del 16 mar. 2001 (RU **2001** 1081). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 feb. 2007 (RU **2007** 617).

⁷⁸ Introdotto dal n. I dell'O del 28 feb. 2007 (RU **2007** 617).

⁷⁹ Nuovo testo giusta il n. 1 dell'art. 72 dell'O del 21 dic. 2006 sugli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (RS **743.011**).

⁸⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 feb. 2007 (RU **2007** 617).

⁸¹ RS **711**

Sezione 8: Altri mezzi di trasporto

Art. 36

¹ Gli emolumenti sono riscossi anche per prestazioni in relazione a mezzi di trasporto che sono assoggettati a una concessione o ad un'autorizzazione federale senza essere espressamente menzionati nella presente ordinanza. Si tratta in particolare di girobus, veicoli cingolati o impianti di trasporto con trazione o sospensione a fune, simili a teleferiche, funicolari, funivie, ascensori o slittovie.

² Per gli emolumenti si applicano per analogia, a seconda del tipo di concessione o di autorizzazione, le disposizioni corrispondenti della presente ordinanza.

³ A seconda del caso, l'emolumento può essere ridotto proporzionalmente.

Sezione 9: Emolumenti amministrativi particolari

Art. 37⁸² Autorizzazioni di trasporto o altri diritti di trasporto secondo i trattati internazionali

¹ Nell'esecuzione dei trattati internazionali che regolano i trasporti transfrontalieri su strada di persone e di merci, sono riscossi emolumenti per il rilascio, la modifica, il rinnovo, la revoca, l'annullamento e il controllo delle autorizzazioni di trasporto o di altri diritti di trasporto.

² Gli emolumenti si calcolano secondo la durata di validità e l'estensione territoriale dell'autorizzazione o degli altri diritti di trasporto, come anche secondo il numero di corse che possono essere effettuate con tale autorizzazione o con tale diritto di trasporto. L'emolumento per un'autorizzazione di trasporto o un altro diritto di trasporto per una corsa di andata e ritorno non può superare 100 franchi. L'emolumento per un numero illimitato di corse durante l'anno civile non supera 1000 franchi.

Art. 38 Libretto di fogli di viaggio

L'emolumento per ogni libretto di fogli di viaggio per corse pendolari transfrontaliere è fissato a 60 franchi.

Art. 39⁸³

Art. 40 Protezione dell'ambiente

¹ L'emolumento per le autorizzazioni, i controlli e le prestazioni speciali secondo la legislazione federale sulla protezione dell'ambiente nonché le relative ordinanze d'esecuzione ammonta a 500–10 000 franchi.

⁸² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 feb. 2007 (RU 2007 617).

⁸³ Abrogato dal n. I dell'O del 28 feb. 2007 (RU 2007 617).

² Se una prestazione speciale in relazione con l'inquinamento prodotto dalla costruzione o dall'esercizio di un'impresa di trasporto è eseguita su richiesta di una terza persona, l'emolumento è riscosso come segue:

- a. in caso di effetti inammissibili, l'emolumento è a carico dell'impresa responsabile;
- b. in caso di effetti ammissibili, l'emolumento è a carico del richiedente.

Art. 41 Approvazioni

¹ ...⁸⁴

² L'emolumento per l'approvazione di cui all'articolo 6 capoverso 2 dell'ordinanza del 26 giugno 1991⁸⁵ sulla procedura d'approvazione dei progetti d'impianti a corrente forte ammonta a 100–2000 franchi.

Art. 42⁸⁶ Esame dei conti

Per l'esame e l'approvazione dei conti e dei bilanci secondo l'articolo 70 LFerr sono riscossi emolumenti in funzione del tempo impiegato.

Art. 43⁸⁷ Controversie secondo l'articolo 40 LFerr

Per quanto concerne le controversie di cui all'articolo 40 LFerr, i costi e l'obbligo d'indennizzo sono disciplinati dall'ordinanza del 10 settembre 1969⁸⁸ sulle tasse e spese nella procedura amministrativa.

Art. 44 Binari di raccordo

¹ L'emolumento dovuto dal raccordato per il consenso al piano d'utilizzazione o al permesso di costruzione di binari di raccordo è calcolato in base al tempo impiegato. Esso ammonta a 500–10 000 franchi.⁸⁹

² L'emolumento per il rilascio dell'autorizzazione d'esercizio e l'approvazione di prescrizioni di servizio ammonta a 300–5000 franchi.

⁸⁴ Abrogato dal n. I dell'O del 28 feb. 2007 (RU 2007 617).

⁸⁵ [RU 1991 1476, 1992 2499 art. 15 n. 2, 1997 1016 all. n. 4, 1998 54 all. n. 3, 1999 704 II 19 754 all. n. 2, RU 2000 734 art. 18]. Vedi ora l'O del 2 feb. 2000 (RS 734.25).

⁸⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001 (RU 2001 1081).

⁸⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001 (RU 2001 1081).

⁸⁸ RS 172.041.0

⁸⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5993).

Art. 45⁹⁰

Art. 46 Costituzione di pegni sulle imprese ferroviarie, filoviarie e di navigazione in concessione, e liquidazione forzata delle stesse

¹ Per l'autorizzazione sulla costituzione e l'iscrizione del diritto di pegno nel registro dei pegni è riscosso un emolumento compreso tra 200 e 5000 franchi. Nel caso di estensione di una linea già gravata da pegno, l'emolumento è proporzionalmente fissato in funzione del rapporto tra la nuova tratta e la lunghezza totale della linea pignorata.

² Per la bollatura dei titoli è riscosso un emolumento compreso tra 200 e 1500 franchi.

³ Per ogni nuova iscrizione nel registro dei pegni, in particolare per la modifica del grado, dei creditori, della natura della pretesa, nonché nel caso di conversione di titoli o di estinzione del diritto di pegno, è riscosso un emolumento compreso tra 200 e 5000 franchi.

⁴ Per gli estratti dal registro dei pegni, per le legalizzazioni e prestazioni analoghe, è riscosso un emolumento compreso tra 100 e 300 franchi.

Art. 47⁹¹ Indagini conoscitive, perizie, inchieste e consulenze di ampia portata

Per le obiezioni scritte nelle indagini conoscitive e per le perizie, le inchieste, gli accertamenti e le consulenze di ampia portata sono riscossi emolumenti secondo il tempo impiegato. Si tiene conto, per questo, dell'entità e dell'importanza della prestazione di servizi, delle conoscenze professionali necessarie, nonché dell'interesse, dell'utilità, dell'entità della tassa annua di vigilanza già versata, come pure della situazione finanziaria dell'assoggettato.

Art. 48 Fissazione di termini in caso di inosservanza di prescrizioni e decisioni

L'emolumento per fissare un termine per adempiere gli obblighi imposti alle imprese di trasporto o ai terzi dalla legge, dalla concessione, dall'autorizzazione o dalle decisioni dell'autorità di vigilanza è compreso tra 200 e 700 franchi.

Art. 49 Domande respinte

L'emolumento per la decisione di diniego di domande riguardanti prestazioni soggette a emolumento si calcola come segue:

- a. in materia di concessioni e autorizzazioni, in funzione del corrispondente emolumento di base;
- b. in materia di vigilanza e di altre prestazioni amministrative, in funzione del tempo impiegato.

⁹⁰ Abrogato dal n. I dell'O del 16 mar. 2001 (RU **2001** 1081).

⁹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 mar. 2001 (RU **2001** 1081).

Sezione 10: Disposizioni finali

Art. 50 Disposizione transitoria

Alle prestazioni fornite prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza si applica il diritto previgente.

Art. 51 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

*Allegato***Abrogazione e modifica del diritto vigente:****1. L'ordinanza del 1° luglio 1987⁹² sugli emolumenti è abrogata.****2. L'ordinanza del 26 giugno 1991⁹³ sulla procedura d'approvazione dei progetti d'impianti a corrente forte è modificata come segue:***Art. 32 lett. a*

...

3. Il regolamento dell'11 gennaio 1918⁹⁴ concernente l'impianto e la tenuta del registro dei pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione è modificato come segue:*Art. 18*

...

4. L'ordinanza dell'8 novembre 1978⁹⁵ sul rilascio della concessione agli impianti di trasporto a fune è modificata come segue:*Art. 14*

...

⁹² [RU 1987 1052, 1992 573 art. 25 cpv. 3, 1993 1375 art. 7 2599, 1996 146 n. I3 470 art. 55 cpv. 3]

⁹³ [RU 1991 1476, 1992 2499 art. 15 n. 2, 1997 1016 all. n. 4, 1998 54 all. n. 3, 1999 704 II 19 754 all. n. 2. RU 2000 734 art. 18]

⁹⁴ RS 742.211.1. La modifica qui appresso è inserita nell'O menzionata.

⁹⁵ [RU 1978 1806, 1987 1052 art. 52 lett. e, 1989 342, 1996 146 n. I 7, 1997 2779 n. II 50, 1999 704 n. II 25 754 all. n. 4. RU 2007 39 art. 70 lett. b]

5. L'ordinanza del 10 marzo 1986⁹⁶ sugli impianti di trasporto a fune è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 4

...

6. L'ordinanza del 6 luglio 1951⁹⁷ sulle filovie è modificata come segue:

D^{bis}.

...

Art. 25a

...

7. L'ordinanza del 13 dicembre 1993⁹⁸ sulle prescrizioni in materia di gas di scarico dei motori di battelli nelle acque svizzere è modificata come segue:

14.2

...

⁹⁶ [RU 1986 632, 1991 1476 art. 34 n. 4, 1994 1233 art. 145, 1997 1008 all. n. 6, 1999 754 all. n. 5, 2000 2103 all. n. II 3 2538 2777, 2005 4957, RU 2007 39 art. 70 lett. a]

⁹⁷ RS 744.211. La modifica qui appresso è inserita nell'O menzionata.

⁹⁸ RS 747.201.3. La modifica qui appresso è inserita nell'O menzionata.

